



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

TRA

l'ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – C. Fisc. 80112430584 P.IVA 06510971002 - con sede in Roma - Piazzale Antonio Tosti n. 4, rappresentato dal Dott. Fabio Liberati, in esecuzione della determina n. ___ del ___ _____ 2023, di seguito denominato “COMMITTENTE”,

da una parte;

E

La Società _____ con sede in _____ Via _____ n. ___ - P.I./C.F. _____ - nella persona del Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____, in appresso per brevità denominata “SOCIETA”,

dall'altra;

PREMESSO

- che il “COMMITTENTE” ha indetto, con determina n. ___ del ___ _____ 2023, una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento triennale del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA “Toti”;
- che con determina n. ___ del ___ _____ 2023 la "SOCIETA" è risultata aggiudicataria di detta procedura;

- che il presente contratto è regolato, oltre che dalle clausole in esso contenute, dai documenti allegati, che la "SOCIETA" dichiara di ben conoscere ed accettare incondizionatamente;
- detti documenti sono costituiti dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e Speciale di Appalto e suoi allegati (“Tabella dietetica dei generi alimentari”, “Requisiti principali degli alimenti” e “Planimetrie dei locali”), dalla Scheda inventario arredi ed attrezzature locali mensa e cucine, dal DUVRI , dal Patto di Integrità, dall’Informativa Privacy e, per quanto non diversamente regolato dai documenti sopra richiamati, dall’offerta tecnico-economica presentata dalla “SOCIETA” in sede di gara nonché dalle seguenti disposizioni normative, in quanto applicabili al presente rapporto e non in contrasto con i documenti sopra citati: Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni del Codice di Procedura Civile, nonché da tutte le disposizioni e norme legislative emanate durante l'esecuzione dell'appalto;
- che la "SOCIETA" ha presentato, nei termini previsti, tutti i documenti indicati nella Lettera di invito a Gara;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1) - PREMESSA ED ALLEGATI

La premessa e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, con forza di patto.

Gli allegati sono di seguito elencati:

Allegato n. 1: Disciplinare di gara

Allegato n. 2: Capitolato Tecnico e Speciale di Appalto

Allegato n 2.a: “Tabella dietetica dei generi alimentari”

Allegato n 2.b: “Requisiti principali degli alimenti”,

Allegato n. 2.c: “Planimetrie dei locali”

Allegato n. 3: DUVRI

Allegato n. 4: Scheda inventario arredi ed attrezzature locali mensa e cucine

Allegato n. 5: Patto di integrità

Allegato n. 6: Informativa Privacy

Allegato n. 7: offerta tecnico-economica presentata dalla “SOCIETA”

Art. 2) - OGGETTO DELL'APPALTO

Il "COMMITTENTE" conferisce alla "SOCIETA", che accetta, l'appalto triennale del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA “Toti”, in Roma – Piazzale A. Tosti,4 – alle condizioni e ai patti come dettagliatamente specificate nel proseguito, nonché negli allegati di cui all’art. 1, facenti parte integrante del presente atto.

Il servizio sarà svolto presso i locali messi a disposizione dal “COMMITTENTE”, unitamente alle attrezzature esistenti.

Art. 3) - CORRISPETTIVO

Il “COMMITTENTE”, quale corrispettivo delle prestazioni rese dalla “SOCIETA”, comprensivo di tutti gli oneri previsti, corrisponderà a cadenza mensile le diarie giornaliere pro-capite, oltre l'IVA nella misura di legge, come appresso specificato:

€ _____ per ogni giornata alimentare effettivamente erogata per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA Toti e per le suore ed il cappellano dell’Ente

La fatturazione del corrispettivo, determinato secondo le modalità sopra indicate e dedotte le eventuali penalità in cui la “SOCIETA” è incorsa, verrà presentata dalla “SOCIETA” al “COMMITTENTE” dopo il termine di ciascun mese di servizio prestato.

I pagamenti saranno disposti a seguito di presentazione di fattura elettronica, redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla documentazione giustificativa.

Il “COMMITTENTE” è tenuto ad emettere i mandati di pagamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; a tal fine farà fede il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del “COMMITTENTE”.

Art. 4) – REVISIONE PREZZI

In base a quanto disposto dall’art. 106 del D. Lgs.50/2016, dopo il primo anno di servizio, è prevista la clausola di revisione dei prezzi in base alla variazione annuale dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT-FOI).

Art. 5) - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di mesi 36 (trentasei) dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, comunicata alla "SOCIETA" dal RUP e/o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nominato dal "COMMITTENTE", fermo restando che tale avvio avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto stesso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. La decorrenza effettiva del servizio sarà determinata da apposito verbale di consegna dell'appalto sottoscritto tra le Parti. Ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il "COMMITTENTE" si riserva la facoltà di affidare alla "SOCIETA" per un ulteriore triennio i servizi oggetto di appalto alle medesime condizioni del contratto originario o migliorative. Il "COMMITTENTE" eserciterà tale facoltà di ripetizione del servizio comunicandola alla "SOCIETA" mediante PEC almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario. Qualora alla scadenza del presente contratto il "COMMITTENTE" non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, potrà avvalersi dell'opzione di proroga di cui all'articolo 106, comma 11, del Codice per assicurare continuità nell'erogazione dei servizi nella misura strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, e comunque per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso la "SOCIETA" è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 6) - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nei documenti elencati all'art.1), atti che, firmati in segno di piena accettazione dalle Parti, sono dichiarati parte integrante e sostanziali del presente contratto.

Art. 7) - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti col presente contratto la "SOCIETA", ha presentato cauzione definitiva di € _____ con polizza n. _____ rilasciata dalla _____.

La “SOCIETA” ha consegnato al “COMMITTENTE”, come previsto dall’art. 9 del Capitolato Tecnico e Speciale di Appalto polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____ in data _____ quale assicurazione della responsabilità civile generale.

Art. 8) - RECESSO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono costituire motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche le seguenti ipotesi:

1. messa in liquidazione o in altri casi di cessazione dell’attività della “SOCIETA”;
2. reiterata inosservanza delle norme igienico sanitarie nella preparazione e nella somministrazione dei pasti;
3. frode, negligenza grave, contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento che interessano il presente appalto di servizio;
4. mancata reintegrazione del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Istituto;
5. sub-appalto nei casi non previsti nel successivo art.14 “Subappalto e cessione del contratto”
6. cessione del contratto;
7. casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia della “SOCIETA” o dei suoi fornitori;
8. inadempienze reiterate, nel corso del contratto, che il “COMMITTENTE” giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
9. utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;
10. errata consegna di diete speciali con conseguenze gravi per l’utenza;
11. violazioni alle norme di igiene, qualora tale violazione costituisca reato;
12. casi particolarmente gravi di superamento dei limiti indicati in capitolato e di legge negli esiti delle analisi microbiologiche e chimiche;

13. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
14. sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato da parte della "SOCIETA";
15. per impiego di personale non idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio;

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la "SOCIETA" potrà addurre le proprie ragioni, che il "COMMITTENTE" si riserva in ogni caso di valutare prima di procedere alla risoluzione del contratto. Per qualsiasi ragione si giunga alla risoluzione del contratto, la "SOCIETA", oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto del servizio di ristorazione, sia in caso di nuovo appalto.

La risoluzione del contratto nei casi sopra indicati fa sorgere a favore del "COMMITTENTE" il diritto di affidare ad altra Impresa i servizi di cui trattasi.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della "SOCIETA" per il fatto che ha determinato la risoluzione. La "SOCIETA" può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.). La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Infine il "COMMITTENTE" ha diritto a recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla "SOCIETA" con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso il "COMMITTENTE" sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal "COMMITTENTE";
- delle spese sostenute dalla "SOCIETA";
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, la “SOCIETA” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al “COMMITTENTE”.

Art. 9) - CONTRATTO E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell’I.V.A., sono a carico della “SOCIETA”.

Art. 10) - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto esclusivamente per quanto dichiarato in sede di offerta.

In caso di subappalto la “SOCIETA” resta responsabile, nei confronti del “COMMITTENTE”, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dal “COMMITTENTE” con specifico provvedimento previo:

- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione art. 105, del D. Lgs 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
- b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e di cui all’art.10 della legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.

In caso di violazione di quanto sancito dal presente articolo, il “COMMITTENTE” si riserva il diritto di risolvere il rapporto.

Art. 11) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30/06/03 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che Le riguardano saranno oggetto di trattamento, da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, in qualità di incaricati del trattamento, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ai fini dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto e dei connessi adempimenti normativi. Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi

all'altra, ai recapiti indicati nel presente contratto, per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa vigente quali, ad esempio, ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi, nonché per conoscere l'elenco di eventuali Responsabili del Trattamento.

Art.12) - MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o comunque connessa ad esso – comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – per la quale fosse obbligatorio il previo esperimento di un tentativo di mediazione ai sensi del d. lgs. 28/2010 s.m.i. o di altra disposizione vigente ed applicabile, sarà preliminarmente sottoposta a mediazione davanti ad un Organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed iscritto nel relativo registro, che dovrà avere sede a Roma. Le Parti convengono che la controversia sarà deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora la lite non venga conciliata all'esito della mediazione, ovvero il tentativo di mediazione non debba essere obbligatoriamente esperito.

Art. 13) - RIFERIMENTO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e suoi allegati si farà in particolare riferimento:

- 1) alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi;
- 2) al Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) al Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) si applicheranno inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero essere eventualmente emendati nel corso del contratto, in particolare modo quelli riguardanti l'igiene e, comunque, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

Art. 14) - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente atto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, la "SOCIETA" elegge domicilio presso la propria sede in - Via - mentre il "COMMITTENTE" elegge domicilio presso la propria sede istituzionale sita in Roma – Piazzale Antonio Tosti 4.

Il presente contratto viene redatto in tre originali ciascuno dei quali costituito da n° 8 fogli più gli allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li

Per la Società

(Dott.)

Per l'Istituto Romano San Michele

(Dott. Fabio Liberati)

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai seguenti articoli, dichiarano di approvarli, reietta ogni reciproca eccezione: Art. 3) Corrispettivo; Art. 4) Revisione prezzi; Art. 5) Durata del contratto; Art. 6) Modalità di erogazione del servizio; Art. 8) Recesso e risoluzione del contratto; Art. 10) Subappalto; Art. 12) Mediazione e foro competente; Art. 13) Riferimento ad altre norme; Art. 14) Elezione di domicilio.

La Società

(Dott.)

L'Istituto Romano San Michele

(Dott. Fabio Liberati)